



## ISTITUTO COMPRESIVO CURTATONE

di Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - ☎ 037648097 fax 0376411154  
✉ [mn812006@istruzione.it](mailto:mn812006@istruzione.it) [mn812006@pec.istruzione.it](mailto:mn812006@pec.istruzione.it)  
[www.comprensivodicurtatone.edu.it](http://www.comprensivodicurtatone.edu.it)

Alla Coordinatrice della Scuola dell'Infanzia

Ai Referenti di Plesso della Scuola dell'Infanzia

Ai Docenti della Scuola dell'Infanzia

Ai genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia

**Oggetto:** Chiarimenti in merito all'eventuale trattenimento degli alunni in età dell'obbligo alla Scuola dell'Infanzia a.s. 24-25.

Preso atto della Circolare Ministeriale AOODGOSV n. 40055 del 12-12-2023 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025", che recita *"Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023" (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"*, appare opportuno richiamare gli adempimenti che ineriscono l'oggetto.

Si sottolinea che ogni trattenimento deve riguardare situazioni eccezionali, inerenti casistiche limitate e ben documentate, riferite a bambini che necessitano di speciale cura e attenzione, al fine di consentire loro di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare proficuamente e serenamente il successivo percorso scolastico. Va ricordato, inoltre, che non esistono condizioni tali da precludere l'esercizio del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e che a tutti gli alunni deve essere assicurato il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti e degli interventi educativi, previsto dalla legge 53/2003.

Premettendo che la possibilità di permanenza nella scuola dell'infanzia si realizza tramite un'assunzione di responsabilità, in merito alla decisione finale, da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente, è importante, a tal fine, conservare agli atti dell'istituzione scolastica tutta la documentazione a supporto dello stesso trattenimento e nello specifico:

- richiesta di trattenimento presentata dalla famiglia, corredata da specifica certificazione e relazione degli specialisti che seguono il minore; si precisa che la relazione, anche con diagnosi di gravità, costituisce solo un parere per la scuola e non obbliga la stessa al trattenimento;
- parere degli insegnanti di classe e del personale educativo/assistenziale della scuola dell'infanzia di provenienza, parere del G.L.O. in caso di alunno con disabilità;
- progetto educativo-didattico specifico, elaborato dalla scuola dell'infanzia, consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento;
- ogni altro elemento utile a definire il caso.

Il Dirigente Scolastico potrà quindi disporre in merito al trattenimento, con dispositivo motivato, che terrà agli atti; l'alunno, per il quale è stato formalizzato l'atto di trattenimento, non dovrà essere iscritto alla classe prima. Diversamente l'alunno deve essere iscritto alla scuola primaria.

Buscoido, 06.05.2024

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Daniele Galani